

Codice A2204A

D.D. 19 giugno 2025, n. 827

Associazione Asilo infantile "Varetto" con sede nel Comune di Mathi (TO). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.



ATTO DD 827/A2204A/2025

DEL 19/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: Associazione Asilo infantile "Varetto" con sede nel Comune di Mathi (TO). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile.

Premesso che:

- l'Associazione Asilo infantile "Varetto" con sede nel Comune di Mathi (TO) in via D.Borla n.20, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento della Sig.a Clotilde Varetto Berla, in data 29 febbraio 1884 e venne eretto Ente Morale con Decreto Reale del 24 luglio 1885;
- con D.G.R. n.25-7594 del 15/07/1991, l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed è stato trascritto al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n.601 del 25/05/2005, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata (ex D.P.R 361/00);
- con determinazione dirigenziale n. 143 del 22/06/2005 è stato approvato un nuovo Statuto ad oggi vigente;
- come da art. 3 dello Statuto vigente, l'Associazione ha per scopo "di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Mathi, ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa tra i sei mesi ed i sei anni, e comunque secondo le vigenti disposizioni legislative di provvedere all'educazione globale del bambino secondo la visione cristiana della vita";
- il Presidente dell'Associazione, ai sensi degli artt. 27 e ss. del C.C., in data 16/06/2025 (Prot. Reg. n.18971/A2204A del 16/06/2025), presentava istanza per ottenere l'estinzione della stessa;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha deliberato l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Parrocchia di San Mauro Abate di Mathi (come prescrive l'art.21 dello Statuto vigente), la quale, con Decreto dell'Arci Diocesi di Torino del 14/02/2025, è stata autorizzata ad accettare di essere il beneficiario del patrimonio mobile ed immobile dell'Associazione, con il vincolo di destinazione dello stesso ad attività socio-

assistenziali, socio-sanitarie e/o socio-educative, come risulta dal Verbale redatto in data 29/05/2025, con Repertorio n. 5.412/4.203, in Mathi (TO), in Piazza Caporossi, n.23, davanti al notaio Gabriele Bazzoni, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo. L'atto è stato registrato a Torino in data 11/06/2025, con il n. 29754 serie 1T;

- nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione, viene richiamata la relazione sulle attività e la motivazione che ha portato alla richiesta di estinzione dell'Ente, trasmessa al Settore regionale competente con nota, Prot. Reg. n.43742/A2204A del 8/10/2024. In essa si dichiara che con l'inizio dell'anno scolastico 2020-21 e a seguito delle difficoltà economiche legate alla situazione pandemica, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato, in data 4 giugno 2020, la cessione della porzione immobiliare sita al piano terreno dell'edificio di proprietà dell'Ente, al Comune di Mathi, dove è collocata la Scuola dell'infanzia statale. Successivamente nell'anno 2021, il Comune di Mathi propone all'Ente l'acquisto della restante porzione dell'immobile (1° e 2° piano), approvato dall'Associazione con deliberazione del 8/03/2022 e a cui seguirà l'atto di compravendita stipulato dal Segretario Comunale di Mathi, in data 17 novembre 2022, rep. n.1367. Pertanto, a partire dall'anno 2020-21, l'Ente è inattivo e si trova ad oggi impossibilitato a perseguire i propri scopi istituzionali, come prescritto dall'art. 3 dello Statuto vigente.

Preso atto che:

- per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione, nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione si dichiara che l'Ente non è proprietario di alcun bene immobile e rispetto ai beni mobili finanziari, alla data del 31 dicembre 2024, così come risulta dall'estratto del conto corrente intestato, l'importo complessivo ammonta a Euro 310.418,10;

- con verbale di deliberazione del 9/05/2025 dell'Assemblea ordinaria dei Soci è stato approvato il Bilancio consuntivo 2024, che si è chiuso con un utile complessivo di Euro 5.426,00;

- con nota inviata al competente settore della Regione, Prot. Reg. n. 43742/A2204A del 8/10/2024, l'Ente trasmetteva il prospetto economico di entrate/uscite, dal quale si evince la compravendita del patrimonio immobiliare dell'Ente sopra richiamata.

Dato atto che:

- nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione, il Presidente dell'Associazione rammenta che, come previsto dall'art.27 e seguenti del codice civile, in caso di estinzione dell'Ente, si procederà alla liquidazione del suo patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile, le quali impongono la nomina di liquidatori. Pertanto, attesa la necessità di individuare un soggetto con adeguato profilo professionale a cui affidare le attività di liquidazione, si propone quale possibile liquidatore da indicare per la nomina da parte del Tribunale, il dott. Roberto Perino, il quale manifesta la propria disponibilità ad accettare l'incarico, se autorizzato dalle autorità competenti;

- per i motivi sopra esposti, considerato che l'Associazione non è più in grado di assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali in campo socio-educativo, come prescritto dall'art. 3 dello Statuto vigente, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta;

- si ritengono realizzate nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e ss del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche private ricorrendo per l'Ente l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e si ritiene altresì, in conformità all'art. 21 dello Statuto vigente e alla volontà espressa dall'Associazione, di devolvere il patrimonio mobiliare finanziario, in quanto

l'Ente non è proprietario di alcun bene immobile, ed esperita la liquidazione, alla Parrocchia di San Mauro Abate di Mathi.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di estinzione di un Ente, le cui spese sono a carico dello stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Gli Artt. 27 e ss del Codice Civile;
- " il D.P.R. n. 9 del 1972;
- " il D.P.R. n. 616 del 1977;
- " le Leggi regionali n.10 e n.11 del 19/03/1991;
- " il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- " il D.lgs n. 207/2001;
- " il D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- " la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- " la Legge regionale n.1 del 08/01/2004;
- " l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- " la D.G.R n.25-7594 del 15/07/1991, con la quale l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata e l'iscrizione al n.601 del 25/05/2005 del Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;

determina

1) Di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile e s.s, in quanto, come indicato in premessa, l'Associazione Asilo infantile "Varetto" con sede nel Comune di Mathi (TO) in via D.Borla n.20, non è più in grado di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

2) Di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Associazione nel registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Parrocchia di San Mauro Abate di Mathi (TO), con il vincolo di destinazione del Patrimonio stesso a servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e/o socio-educativi.

3) Di segnalare la disponibilità del dott. Roberto Perino, a ricoprire l'incarico di Commissario Liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dall'art.11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C.

4) La presente determinazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso